



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. n. 64 del 18/07/2025

Proposta n. 1086/2025

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' LOGISTICA DEL GRUPPO MONCLER, PROPOSTO DA "VALTIDONE LOGISTIC DEVELOPMENT SRL", UBICATA ALL'INTERNO DEL POLO PRODUTTIVO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PPST) N. 1 "POLO LOGISTICO" IN LOCALITA' BARIANELLA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 53, comma 1, lett. b) della legge urbanistica regionale n. 24/2017, disciplina interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, tipologia di intervento in cui si inserisce il progetto in esame;
- al fine dell'approvazione del progetto, la norma citata prevede il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui è chiamata a partecipare, nel caso del progetto in argomento, anche la scrivente Amministrazione, al fine di esprimere l'assenso per la realizzazione dell'intervento e per l'approvazione delle Varianti urbanistiche connesse alla localizzazione del medesimo, nonché in quanto Autorità competente per la valutazione ambientale (comma 4, lett. d) e lett. e));
- ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza produce pertanto gli effetti, tra gli altri, di localizzazione dell'intervento e variazione degli strumenti urbanistici dalla data di pubblicazione sul Burert dell'avviso di conclusione della Conferenza stessa;

Preso atto che:

- in Comune di Castel San Giovanni vigono gli strumenti urbanistici approvati ai sensi della previgente L.R. n. 20/2000;
- a seguito di presentazione al Comune di Castel San Giovanni di apposita istanza da parte della immobiliare "Valtidone Logistic Development srl" (VLD), è stato attivato il Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 e s.m.i. per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'attività logistica del Gruppo Moncler presente all'interno del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) n. 1 "Polo logistico" in località Barianella, comportante variante ai vigenti strumenti urbanistici;
- il progetto verrà sviluppato dalla citata "Valtidone Logistic Development srl", che ha nelle sue disponibilità i terreni oggetto di intervento, e dalla "ALS Luxury Logistics srl" (società del Gruppo Moncler), che gestisce esclusivamente attività per il Gruppo Moncler e ha sottoscritto un preliminare di contratto di locazione dell'immobile da realizzare al fine di assecondare i piani di crescita, di volumi e attività del Gruppo;
- il nuovo impianto, sviluppabile in due fasi, con una prima fase che prevede l'allestimento e l'attrezzaggio di un edificio avente superficie di 88.840 mq di SUL, estensibile a 113.785 mq in una seconda fase, su superficie territoriale totale di circa 217.750 mq, prevede sistemi di movimentazione,

- stoccaggio, smistamento e imballaggio ad alta meccanizzazione e automazione con un importante impegno in termini di investimenti e di numero di addetti;
- l'area interessata dall'intervento è situata in contiguità al Parco Logistico di Castel San Giovanni, a sud dell'Autostrada A21 e ad est della Strada Comunale del Colombarone;
 - il progetto prevede la realizzazione di un edificio logistico, di opere di urbanizzazione funzionali alla nuova edificazione, di opere di interesse generale extra comparto ritenute indispensabili al fine di rendere sostenibile e attuabile il proposto ampliamento del Parco logistico, di opere di mitigazione e compensazione ambientale;
 - la connessa variante urbanistica riguarda:
 - il PSC, con modifica della classificazione da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" (art. 24) ad "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi - progetti Art. 53 LR 24/2017" e relativa integrazione normativa;
 - il RUE, con modifica della classificazione da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" (art. 61/IV) ad "Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi - progetti Art. 53 LR 24/2017" e relativa integrazione normativa;
 - l'intervento in esame è presentato congiuntamente ad altro intervento di ampliamento di attività già insediata, sviluppato dal medesimo operatore immobiliare, previsto nell'area a sud di quello in oggetto, il quale, se approvato attraverso procedimento parallelo ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, sarà realizzato contestualmente, pertanto il disegno urbanistico complessivo e il progetto delle opere di urbanizzazione sono stati realizzati in modo congiunto; in particolare, la rotatoria che immette ai due comparti sopra citati e la relativa strada di accesso agli stessi, sono comuni e saranno realizzate anche in caso di attuazione di un solo comparto, mentre le opere di interesse generale extra comparto dovranno essere realizzate contestualmente all'avvio del primo comparto;
 - con nota n. 7486 del 2.4.2025 (pervenuta il 3.4.2025 al prot. prov.le n. 9400) il Comune ha messo a disposizione, mediante link al sito istituzionale, gli elaborati di progetto e ha convocato per il 12 maggio 2025 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità sincrona (telematica), ai sensi dell'art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 - dall'esame della documentazione è risultato che la stessa fosse incompleta e pertanto la Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. n. 241/1990, ha formalizzato la richiesta di integrazioni e pareri con nota n. 11130 del 18.4.2025;

Considerato che:

- il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) contempla, all'art. 17 della Disciplina e all'Allegato I della stessa, il Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) n. 1 "Polo Logistico" quale uno degli ambiti suscettibili di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda, cui viene attribuita la funzione di sostenere i processi di sviluppo anche mediante attrazione di investimenti;
- il Polo è caratterizzato da un uso prevalentemente logistico e già nel 2012 era stato sottoscritto un Accordo per la sua attuazione, ai sensi delle Norme del previgente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), tra la Provincia e il Comune di Castel San Giovanni, poi aggiornato con Accordo siglato nel 2021; inoltre, il tracciato della tangenziale nord-est di Castel San Giovanni inserito nell'Accordo di cui sopra e nel suo aggiornamento, è stato parzialmente ridefinito con l'Accordo Territoriale del 2024 finalizzato alla realizzazione di un sovrappasso in sostituzione di due passaggi a livello della linea ferrovia Alessandria-Piacenza ubicati nei Comuni di Sarmato e di Castel San Giovanni;
- in considerazione della stretta connessione tra il progetto in esame (ampliamento Gruppo Moncler) e quello avviato ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 (ampliamento Gruppo Daikin), sia dal punto di vista temporale che della tipologia di attività da insediare e quindi dei possibili impatti sui sistemi ambientale, economico-sociale e della mobilità, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento dell'Accordo Territoriale al fine di condividere le scelte strategiche di rilievo sovracomunale; in particolare, la sostenibilità degli interventi, con riferimento all'art. 20 delle Norme del PTAV dedicato alle attività logistiche, risulta garantita solamente valutando complessivamente le previsioni e le condizioni proposte per i due interventi;
- pertanto, con nota n. 11213 del 19.5.2025 (assunta nella medesima data al prot. prov.le n. 13904) il Comune ha richiesto alla Provincia l'attivazione della procedura finalizzata alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Territoriale, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 24/2017 e dell'art. 24 delle Norme del PTAV, per l'ampliamento del PPST n. 1 "Polo Logistico" in località Barianella in relazione agli ampliamenti aziendali proposti dal Gruppo Moncler in esame e dal Gruppo Daikin (procedimento parallelo);
- la Provincia, con nota prot. prov.le n. 14259 del 21.05.2025 ha avviato la concertazione con il Comune di Castel San Giovanni e con i Comuni limitrofi di Sarmato e di Borgonovo Val Tidone, con incontri

svoltisi in data 26.5.2025 e 16.6.2025, nel corso dei quali sono stati condivisi i contenuti del nuovo Accordo territoriale;

Atteso che:

- con note comunali n. 12270 del 28.5.2025 e n. 13973 del 18.6.2025 (rispettivamente registrate ai prot. prov.li n. 14977 del 28.5.2025 e n. 17161 del 18.6.2025) sono state messe a disposizione le integrazioni richieste e con successiva nota n. 15552 dell'8.7.2025 (prot. prov.le n. 19247 in pari data) è stata convocata la seconda seduta di Conferenza per il giorno 15.7.2025;
- il Comune, inoltre, con nota n. 15997 dell'11.7.2025 (prot. prov.le n. 19942 nella medesima data) ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 614 dell'11.7.2025 con cui si concludeva la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per gli interventi di ampliamento delle attività logistiche del Gruppo Moncler e del Gruppo Daikin, in ampliamento del Polo logistico in località Barianella, escludendoli dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni e misure di mitigazioni e/o compensazione negli elaborati progettuali;
- la terza e ultima seduta di Conferenza è stata convocata per il giorno 18.7.2025 (nota comunale n. 16284 del 16.7.2025, registrata nella medesima data al prot. prov.le n. 20341), mentre con successive note (n. 16290 e n. 16298 del 16.7.2025, registrate ai prot. prov.li n. 20343, 20344 e 20345 del 16.7.2025) sono stati trasmessi i verbali delle precedenti sedute di Conferenza e ulteriori integrazioni (dichiarazioni);
- il presente provvedimento provinciale è funzionale alla positiva conclusione della Conferenza di servizi;

Tenuto conto che:

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, i *".. procedimenti speciali possono continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio, in quanto gli stessi seguono un proprio iter approvativo autonomo rispetto a quello ordinario previsto per i piani e le relative varianti e producono comunque l'effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti indipendentemente da ogni considerazione della legge regionale che ne ha previsto l'approvazione (L.R. n. 47/1978, L.R. n. 20/200 o L.R. 24/2017). Ciò naturalmente nella piena osservanza dei casi in cui la legge ammette il ricorso a tali procedimenti e con la precisazione che, qualora questi strumenti comportino la localizzazione di opere o interventi al di fuori del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 24 del 2017, trovano applicazione i limiti (del 3%) e le condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'articolo 6 della medesima legge urbanistica regionale. ..."*;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Acquisiti agli atti:

- il parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 4989 del 7.5.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 12724 dell'8.5.2025);

- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota dell'11.7.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 19986 del 14.7.2025);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 126165 del 14.7.2025 (pervenuta al prot. prov.le n. 20026 del 14.7.2025);
- il parere rilasciato da Iren Acqua Piacenza srl (pervenuto al prot. prov.le n. 20341 del 16.7.2024, in allegato alla citata nota comunale n. 16284/2025);
- il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza (pervenuto al prot. prov.le n. 20343 del 16.7.2025, in allegato alla citata nota comunale n. 16290/2025);
- il parere rilasciato da ITP Ivrea Torino Piacenza SpA (pervenuto al prot. prov.le n. 20344 del 16.7.2025, in allegato alla citata nota comunale n. 16290/2025);

Acquisiti altresì:

- copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul BURERT n. 55 del 12.3.2025 (parte seconda);
- dichiarazioni del competente Responsabile comunale in merito:
 - all'assenza del vincolo di consolidamento e trasferimento degli abitati;
 - all'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'avvio del procedimento e pubblicazione del progetto;
 - all'assenza di osservazioni pervenute durante il periodo di deposito del progetto;

Esaminata la Relazione (agli atti) resa dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" a compimento della fase istruttoria e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili implicati dal progetto in questione, comportante Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni;

Condivise le risultanze della Relazione anzidetta e ritenuto pertanto di esprimere, relativamente agli effetti di Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni, implicati dal progetto di ampliamento logistico del Gruppo Moncler, proposto dalla "Valtidone Logistic Development srl":

- l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Castel San Giovanni, Procedimento Unico Moncler"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Castel San Giovanni, Procedimento Unico Moncler"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2024, n. 1577 di approvazione dell' "Atto di Coordinamento Tecnico, in merito agli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e al Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regionale n. 24 del 2017";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale (approvata con atto del Consiglio provinciale

n. 69 del 2 luglio 2010) e a Variante specifica (approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 201), limitatamente alle parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Disciplina del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) vigente;

- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Cortemaggiore, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 24 del 25.9.2024;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30.1.2024;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, relativamente agli effetti di Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni, implicati dal progetto di ampliamento logistico del Gruppo Moncler, proposto dalla "Valtidone Logistic Development srl", in

ampliamento del PPST n. 1 "Polo logistico" in località Barianella, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Castel San Giovanni, Procedimento Unico Moncler"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di esprimere parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli effetti di Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni implicati dal progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Castel San Giovanni, Procedimento Unico Moncler"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni implicati dal progetto di cui al precedente punto 1.;
4. di depositare copia del presente provvedimento in Conferenza dei servizi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(PATELLI MONICA)
con firma digitale**

ASSENSO

(ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017)

Considerato che il *“Progetto di Ampliamento delle attività logistiche del Gruppo Moncler, proposto da “Valtidone Logistic Development Srl”, in Variante agli strumenti urbanistici”*, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, in merito agli effetti di Variante urbanistica del progetto, alle seguenti condizioni:**

1. L'ambito oggetto dell'intervento di progetto è ricompreso nel Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale n. 1 denominato “Polo logistico” in loc. Barianella (PPST), confermato dal PTAV vigente (art. 17 della Disciplina e Allegato I della stessa) quale ambito suscettibile di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda. Nonostante il Piano provinciale non preveda l'obbligo di sottoscrizione di un Accorso Territoriale per l'ampliamento delle attività logistiche esistenti nel Polo mediante PU ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017, in considerazione della stretta connessione (dal punto di vista temporale, della tipologia di attività da insediare e dei possibili impatti sui sistemi ambientale, economico-sociale e della mobilità) tra il progetto in esame e quello avviato dal Comune di Castel San Giovanni ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 ed attualmente in itinere, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento dell'Accordo Territoriale al fine di condividere le scelte strategiche di rilievo sovracomunale; in particolare, la sostenibilità degli interventi, con riferimento all'art. 20 delle Norme del PTAV dedicato alle attività logistiche, risulta garantita solamente valutando complessivamente le previsioni e le condizioni proposte per i due interventi.
L'attuazione dell'ambito oggetto del PU in esame deve pertanto attenersi oltre che alle disposizioni del PTAV, anche alle condizioni di sostenibilità individuate nell'Accordo Territoriale, oltreché agli ulteriori contenuti dello stesso, la cui fase di concertazione risulta terminata.
Visti gli elaborati di progetto ed in particolare le opere di compensazione ambientale e territoriale previste, si ritiene pertanto assentibile l'approvazione del progetto e quella della variante urbanistica funzionale allo stesso, a condizione che l'attuazione degli interventi relativi all'insediamento, avvenga solo successivamente alla sottoscrizione, da parte della Provincia di Piacenza e del Comune di Castel San Giovanni, dell'Accordo Territoriale, e nel rispetto dei contenuti dello stesso che dovranno costituire obbligo convenzionale; si provveda quindi a integrare lo “Schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento” (elaborato 1.7) in riferimento a quanto stabilito dall'Accordo Territoriale di prossima approvazione da parte del Consiglio Provinciale.
2. Si provveda ad integrare lo “Schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento” (elaborato 1.7), all'art. 3, specificando le Opere di mitigazione e compensazione ambientale di cui al punto C previste in riferimento al “Progetto di conservazione e potenziamento delle peculiarità naturalistiche dell'area compresa tra Fontana Pradosa e la ferrovia Piacenza-Alessandria in Comune di Castel San Giovanni” trattato negli elaborati di progetto e a carico del proponente.

3. Considerato il lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento, si aggiorni il cronoprogramma degli interventi presente fra gli elaborati di progetto.
4. Si provveda a modificare gli elaborati di variante al PSC e al RUE, al fine di:
 - stralciare dalle tavole PSC01, PSC02a, PSC02b, PSC03, PSC04, PSC08, PSCZAC03 e RUR7.2, l'ambito oggetto del Procedimento avviato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2019 per il Progetto di ampliamento di Daikin S.r.l., attualmente in itinere;
 - individuare sulle Tavole PSC02a e PSC03, il perimetro dell'area oggetto di PU art. 53, come riportato sulla Tav. RUE7.2, utilizzando il graficismo utilizzato nelle rispettive voci di legenda;
 - modificare la dicitura relativa al procedimento in oggetto presente nelle voci di legenda delle Tavole PSC02a e PSC03, integrandola come segue: *"Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi – progetti PU art.53"*; la dicitura riportata sulla cartografia dovrà essere integrata come segue: *"Progetto PU art. 53 LR 24/2017 n.1/2024"*;
 - modificare la dicitura relativa al procedimento in oggetto presente nella voce di legenda della Tavola RUE7.2, come segue: *"Ambiti ANIP soggetti a PU art.53"*; la dicitura riportata sulla cartografia dovrà essere integrata come segue: *"Progetto PU art. 53 LR 24/2017 n.1/2024"*;
 - integrare il comma 13 dell'art. 16 di PSC e il comma 10 dell'art. 12/IV di RUE, come segue: *"Gli ambiti contrassegnati con la dicitura "Progetto PU art. 53 L.R. 24/2017 n. .../...." vengono attuati secondo le previsioni del progetto approvato in variante speciale ai sensi ex art. 53 L.R. 24/2017."*
5. Gli elaborati di progetto e di variante dovranno essere coordinati e allineati rispetto alle modifiche da effettuarsi in risposta alle riserve provinciali formulate.
6. L'area risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano con la seguente prescrizione: dovranno essere integralmente osservate le raccomandazioni e gli interventi cautelativi come indicati al paragrafo 6 della "Relazione Geologica" e al paragrafo 5 della "Relazione di Compatibilità idraulica" allegate al progetto.
7. Le modifiche dell'intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 412R di Val Tidone e via Dogana Po, dovranno essere sviluppate seguendo lo schema riportato sulla "RELAZIONE DI RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE ENTI" e preventivamente alla relativa realizzazione dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo finalizzato anche alla stipula di una convenzione per definire i futuri assetti patrimoniali e gestionali.
8. Nell'ambito della convenzione urbanistica finalizzata alla trasformazione in esame dovrà essere previsto un impegno a carico dell'operatore privato affinché, in seguito alla conclusione delle opere infrastrutturali, vengano introdotte regole di accesso e uscita dai siti produttivi per gli autocarri finalizzata alla riduzione dei flussi sulla SP.412R (ad esempio tutti gli accessi ai siti produttivi dovranno avvenire attraverso la strada del Colombarone e l'ingresso a EST, mentre l'uscita attraverso l'accesso OVEST del parco logistico).
9. Nel prendere atto della scelta operata circa i collegamenti ciclo-pedonali, nonché alla complessità delle opere necessarie alla realizzazione di un percorso lungo la SP.412R di Val Tidone, si ritiene necessario sviluppare il progetto di fattibilità tecnico economica di quest'ultima infrastruttura secondo quanto definito nella fase concertativa propedeutica alla sottoscrizione dell'accordo territoriale.

10. Nell'ambito del "Programma di interventi finalizzati a migliorare la sostenibilità del Polo Logistico con particolare riferimento agli aspetti sociali, ambientali e della mobilità" definito nella fase concertativa propedeutica alla sottoscrizione dell'accordo territoriale dovranno essere implementate le valutazioni qualitative contenute nello studio del traffico con indicazioni analitiche relativamente agli effetti del completamento, sino alla SS10 Padana Inferiore, della nuova infrastruttura in progetto.
11. Per le opere infrastrutturali che costituiranno il percorso della tangenziale Nord-Est di Castel San Giovanni dovranno essere trasmessi dettagli esecutivi finalizzati a definire le caratteristiche geometriche degli elementi stradali nonché la stratigrafia della piattaforma stradale.
12. Considerato che l'ambito oggetto di PU ex art. 53 è caratterizzato dalla presenza di elementi localizzati della centuriazione di cui all'art. 23 del PTCP, come recepiti nel PSC, si raccomanda in sede attuativa degli interventi, il rispetto delle disposizioni di cui all'art.55 delle NTS di PSC.
13. Premesso che l'ambito oggetto di PU ex art. 53 è ubicato in adiacenza ad un percorso di viabilità storica (percorso consolidato) di cui all'art. 27 del PTCP, come individuato nel PSC, nella fase attuativa degli interventi previsti, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 54 del PSC.
14. Considerato che l'ambito oggetto di PU ex art. 53 è parzialmente interessato dalla presenza della fascia di rispetto dell'autostrada A21, in merito alla compatibilità degli interventi previsti si richiama il contenuto del parere di ITP – IVREA TORINO PIACENZA S.p.A. formulato nell'ambito della Conferenza di Servizi.
15. Considerato che l'ambito oggetto di PU ex art. 53 è attraversata da una linea elettrica AT 220 Kv come individuata sulla Tav. PSC 08 e negli elaborati di progetto con le relative DPA, nella fase attuativa degli interventi, si raccomanda l'osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
16. Si rammentano le disposizioni di cui alla L.R. n. 24/2017 e i contenuti dell'Atto di Coordinamento Tecnico, approvato con D.G.R. n. 1577 dell'8 luglio 2024 (BURERT n. 231 del 12.07.2024) in merito all'obbligo di motivazione da assolvere nella determinazione conclusiva del procedimento unico di cui all'art. 53, nel caso in cui la scelta localizzativa comporti consumo di suolo (art. 5 comma 2 L.R. 24/2017, punto 3.4 Atto di Coordinamento).
17. Richiamando le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, si raccomanda di inviare a Questa Amministrazione copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, al fine di poter provvedere, in qualità di autorità competente per la valutazione ambientale, alla pubblicazione sul sito web. In riferimento alle disposizioni sopracitate si invii alla Regione Emilia-Romagna, copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, in modo che la stessa possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul BURERT; per quanto riguarda le modalità di predisposizione ed invio della documentazione alla Regione E-R, si richiamano i contenuti di cui D.G.R. 22 Novembre 2019, n. 2134 "Atto di coordinamento tecnico 'Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale' (articolo 49, L.R. n. 24/2017)".
Si richiede infine di ricevere gli elaborati definitivi di Variante agli strumenti urbanistici.

PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)

Il Comune di Castel San Giovanni, con note acquisite al prot. prov. le n. 9400 del 03.04.2025, n. 14977 del 28.05.2025 e n. 17161 del 18.06.2025, ha trasmesso gli elaborati e la relativa documentazione integrativa inerenti il progetto per il completamento del parco produttivo-logistico di Castel San Giovanni mediante ampliamento delle attività logistiche del GRUPPO MONCLER, proposto da "VALTIDONE LOGISTIC DEVELOPMENT SRL", in Variante agli strumenti urbanistici vigenti PSC e RUE. Tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000, dalla L.R. 24/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza. Gli elaborati di progetto, quelli di Variante urbanistica ed il relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) comprensivo della Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo, a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT, ossia il 12.03.2025 (BUR n. 55); della pubblicazione del documento di ValSAT è stato dato avviso anche sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in Variante al PSC e al RUE, il Comune con nota assunta al prot. prov.le n. 20345 del 16.07.2025 ha comunicato che, entro il termine per la presentazione di osservazioni previsto dal procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, non sono pervenute osservazioni.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante, comporta il necessario aggiornamento dei documenti di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. 24/2017 il progetto in Variante è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "*Relazione di VALSAT*", "*Sintesi non Tecnica VALSAT*" e le relazioni tecniche specifiche, sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in Variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione nell'ambito del Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006, sono stati consultati i soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso valutazioni in merito al progetto in Variante al PSC e al RUE del Comune di Castel San Giovanni, inviando pareri scritti come di seguito elencati: Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. prov.le 12724 del 08.05.2025; Ausl prot. prov.le n. 19986 del 14.07.2025; arpae prot. prov.le 20026 del 14.07.2025; IREN prot. prov.le n. 20341 del 16.07.2025; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza prot. prov.le n. 20343 del 16.07.2025.

Con riferimento alla metodologia utilizzata nel documento di ValSAT del progetto in Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Castel San Giovanni si ritiene che, in generale, sia stata sviluppata la verifica di coerenza della Variante rispetto agli obiettivi della sostenibilità ambientale e che siano state riportate, nel documento stesso, le

informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come elencate nell'Allegato VI del D Lgs. 152/2006. Le attività di valutazione, verifica di coerenza esterna rispetto alla pianificazione sovraordinata e verifica di coerenza interna del piano, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto in Variante agli strumenti urbanistici vigenti, si sono concluse con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni proposte articolate per matrici ambientali e, con la definizione delle misure di mitigazione e compensazione. La ValSAT, selezionando anche in riferimento agli indicatori individuati nell'Allegato 4C della ValSAT del PTAV, ha infine, definito un set di Indicatori funzionale e pertinente al progetto da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle scelte di Variante.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in Variante, del documento di ValSAT, della Sintesi non Tecnica e delle relazioni tecniche specifiche, emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, così come disciplinata dalla normativa vigente. In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del progetto in Variante, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- scenari di riferimento e alternative di piano;
- inquadramento di progetto;
- verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PPR, PGRA, PRIT2025, PAIR 2030, PTAV e PSC);
- analisi area in esame;
- obiettivi di sostenibilità;
- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni;
- quadro ambientale e territoriale: contesto di riferimento ed effetti attesi dalla Variante;
- monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni della Variante comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC e al RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo

**sul progetto per il completamento del parco produttivo-logistico
di Castel San Giovanni mediante progetto di ampliamento delle attività logistiche del
GRUPPO MONCLER, proposto da "VALTIDONE LOGISTIC DEVELOPMENT SRL", in
Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE)
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) ai
sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.152/2006 succ. mod. ed int.**

La Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Castel san Giovanni potrà quindi, completare il proprio iter di approvazione nell'ambito del "Procedimento unico", ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate:

- risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di compensazione e mitigazione definite in riferimento alle specifiche previsioni;
- occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
- condividendo quanto espresso nei pareri formulati da arpa e ausl, occorre che sia rivalutato il bilancio energetico dello stabilimento per lo svolgimento delle proprie attività, al fine di definire le adeguate misure per compensare tutta la CO2 prodotta da qualunque fonte, nel calcolo andrà considerata anche la quota relativa al consumo di suolo agricolo;
- l'attuazione dell'ambito oggetto del PU in esame deve attenersi oltre che alle disposizioni del PTAV, anche alle condizioni di sostenibilità individuate nell'Accordo Territoriale oltreché agli ulteriori contenuti dello stesso, la cui fase di concertazione risulta terminata. Visti gli elaborati di progetto ed in particolare le opere di compensazione ambientale e territoriale previste, si ritiene pertanto assentibile l'approvazione del progetto e quella della variante urbanistica funzionale allo stesso, a condizione che l'attuazione degli interventi relativi all'insediamento, avvenga solo successivamente alla sottoscrizione, da parte della Provincia di Piacenza e del Comune di Castel San Giovanni, dell'Accordo Territoriale, e nel rispetto dei contenuti dello stesso che dovranno costituire obbligo convenzionale;
- le previsioni contenute nella Variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1086/2025 del Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali ad oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 24/2017 PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' LOGISTICA DEL GRUPPO MONCLER, PROPOSTO DA "VALTIDONE LOGISTIC DEVELOPMENT SRL", UBICATA ALL'INTERNO DEL POLO PRODUTTIVO DI SVLUPPO TERRITORIALE (PPST) N. 1 "POLO LOGISTICO" IN LOCALITA' BARIANELLA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza li, 18/07/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale